

**1. Tribunale di Firenze, 27 novembre 2002, n. 3581**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI FIRENZE**

G.U A.A. Pezzuti; N. c. C.r.

È comparso l'avvocato M. A. per parte attrice, F. N.

È comparso l'avvocato. A. D. R., per parte convenuta, società C. E.

L'avvocato A. conclude in atti nel merito e in sede istruttoria affinché venga ordinato l'esibizione dei listini di borsa relativamente alle azioni Saf e se ritenuta, lo svolgimento di una consulenza tecnica.

L'avvocato D. R. conclude per il rigetto di tutte le richieste avverse ivi comprese quelle istruttorie.

Il giudice, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ordina la discussione orale della causa, l'avvocato A. deposita nota spese e al termine della discussione pronuncia la seguente sentenza in nome del popolo italiano.

1. F. N. ha chiesto la condanna della società C. E. "alla restituzione di 2.600 azioni Aeroporti Fiorentini ed al risarcimento del danno". A sostegno della domanda l'attore ha dedotto che la società convenuta avrebbe il 21 luglio 2000 senza "alcuna autorizzazione, né verbale né scritta" venduto alcune azioni di sua proprietà che "qualche giorno dopo la vendita" avevano subito "un rialzo della loro quotazione in borsa".
2. La società C. E. ha chiesto il rigetto della domanda asserendo che era stato concordato con F. N. la vendita delle azioni qualora "si fosse verificata una plusvalenza superiore al 30%" e che comunque il danno lamentato dall'attore era eccessivo.
3. La causa è stata istruita con la produzione di documenti e con l'espletamento di una prova per testimoni e, sulle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità agli atti introduttivi del giudizio, è stata trattenuta per la decisione, all'esito della discussione orale.
4. Parte attrice lamenta l'inadempimento della società C. E. alle obbligazioni derivanti dal contratto in virtù del quale
5. Ritiene il Tribunale che sia onere della società convenuta dimostrare di avere correttamente adempiuto al contratto vendendo le azioni in questione su ordine dell'attore. Tale conclusione discende non solo dalle normali regole in ordine all'onere della prova ma anche dalla specifi-

ca normativa dettata in materia.

6. Si legge infatti nel sesto comma dell'articolo 23 della legge 24 febbraio 1998, n. 58 che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.
7. Ritiene il giudicante che la banca abbia fornito la dimostrazione richiesta attraverso la prova testimoniale espletata. Il testimone alla domanda "È vero che nel corso del colloquio telefonico avvenuto l'11 luglio 2000 tra T. e N. veniva convenuto tra i due di provvedere all'immediato consolidamento dell'operazione qualora successivamente all'acquisto si fosse verificata una plusvalenza superiore al 30%? Ha risposto: "Sì. E' vero, non fu quantificata esattamente la misura della plusvalenza, si disse una buona plusvalenza. Fui io a telefonare. Telefonai dal telefono della banca al cellulare del N.. Quanto ho telefonato vi era un'altra persona nella stessa, non so se abbia sentito quanto ho detto, si tratta di A. M., mio collega".
8. Il testimone ha quindi confermato la sussistenza dell'ordine verbale di vendita. La circostanza che il contratto prevede la registrazione telefonica dell'ordine non inficia la validità del medesimo qualora non si ricorra a tale forma di registrazione.
9. Stabilisce l'art. 246 c.p.c. che non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un "interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio".
10. L'interesse in questione è esclusivamente quello giuridico, che comporta una legittimazione litisconsortile o principale ovvero secondaria ad intervenire in un giudizio proposto da altri controinteressati.
11. Tale interesse pertanto non si identifica con l'interesse di mero fatto che un testimone può avere a che la controversia sia decisa in un certo modo o all'interesse in relazione a situazioni o a rapporti diversi da quelli oggetto della vertenza, anche se con questo in qualche modo connessi.
12. Nel caso in esame non si ravvisa in capo a M. T. alcuna legittimazione litisconsortile o principale ad intervenire nel giudizio.
13. Egli, infatti, non ha alcun interesse concreto e attuale che sia tale da coinvolgerlo nel rapporto controverso e da legittimare una sua assunzione della qualità di parte in senso sostanziale e processuale nel presente giudizio (si confronti Cass., 1 aprile 1995, n. 3846).
14. In particolare l'interesse cui fa riferimento la norma dell'art 246 del codice di procedura civile non solo deve rivestire i caratteri della giuridicità, della concretezza e dell'attualità, richiesti dall'art. 100 del codice di procedura civile per configurare l'interesse ad agire, ma deve rapportarsi allo specifico oggetto della pretesa già dedotta dalle parti in giudizio, così

come determinata dal contenuto delle domande e delle eccezioni.

15. In tale prospettiva deve essere esclusa la possibilità di testimoniare esclusivamente per colui il quale risulti essere portatore di un interesse tale da intervenire nel processo e far valere un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
16. Tutto ciò premesso, nulla autorizza a ritenere che la deposizione del testimone M. T. sia falsa. La circostanza che il testimone in questione sia anche il funzionario della società C. E. che la stessa indica quale persona che ha ricevuto l'ordine non costituisce di per sé motivo di inattendibilità del testimone. Nel momento in cui si ritiene che la persona escussa sia capace di testimoniare non può automaticamente ritenersi che il testimone sia comunque falso o inattendibile.
17. Per ritenere che la deposizione di M. T. sia inattendibile occorre, pertanto, qualche elemento in più della sua semplice posizione lavorativa. Tale ulteriore elemento non esiste nel caso in esame. Dalla stessa deposizione non emergono incongruità o contraddizioni. Esse non sono nemmeno ravvisabili nel raffronto tra la deposizione di M. T. e quella degli altri testimoni escussi o dal rapporto con i documenti prodotti.
18. In particolare la circostanza che il testimone L. N. alla domanda "È vero che mai il sig. F. N. ha concordato con il dott. T. o con qualcun altro di procedere alla vendita delle azioni Aeroporto Fiorentino in caso si fosse verificata una plusvalenza delle stesse superiore ai 30%?" abbia risposto: "Non ho mai sentito mio padre concordare una cosa del genere o riferire a me una cosa del genere" e che alla domanda "È vero che venuto a conoscenza dell'avvenuta vendita il sig. F. N. ha chiesto spiegazioni al dott. T., lamentandosi per il fatto che egli non aveva dato alcuna autorizzazione in tal senso?" abbia risposto: "È vero, ero con lui quando ha ricevuto una telefonata. Ricordo che mio padre usò l'espressione: «chi glielo ha detto?» non so tuttavia quale fu la risposta dell'interlocutore. Ricordo che eravamo in giardino o sul mare la telefonata è arrivata sul telefono cellulare di mio padre. Ricordo che era mattina non ricordo il giorno" non comporta alcuna incompatibilità logica con la deposizione del testimone M. T.
19. A parte il rilievo che motivi di inattendibilità potrebbero sussistere anche in capo a L. N., atteso lo stretto legame di parentela con F. N., occorre comunque rilevare che la deposizione del primo è necessaria mente generica e imprecisa non avendo egli potuto ascoltare ciò che diceva l'interlocutore al telefono con l'attore. Le espressioni utilizzate da F. N. al telefono potrebbero avere le spiegazioni più varie e non hanno alcun univoco significato.
20. In ogni caso deve essere osservato che F. N. non ha fornito alcuna dimostrazione In ordine al danno che gli sarebbe derivato dall'inadempimento della società convenuta. In particolare

occorre rilevare che nulla autorizza a ritenere che l'attore avrebbe venduto o avrebbe ordinato alla società convenuta di vendere le sue azioni quando esse, qualche giorno dopo, hanno raggiunto una maggiore quotazione. Non può essere affatto escluso che F. N. potesse decidere di conservare le sue azioni anche dopo il rialzo delle medesime.

21. L'obbiettiva dubbio della lite, la stessa condotta della società convenuta che pur avendo previsto a termini del regolamento contrattuale (si veda l'art. 2 delle norme comuni) a registrare gli ordini telefonici non ha rispettato tale disposto, configurano dei giusti motivi per procedere, ai sensi del secondo comma dell'art. 92 del codice di procedura civile, alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

per questi motivi

Il Tribunale, definitivamente decidendo, rigetta la domanda proposta da F. N. nei confronti della società C. e dichiara compensate le spese di giudizio.